



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.126 del 3 aprile 2024.

“Legge regionale 31 gennaio 2024, n.3 art. 54: modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. Consulenti del Presidente e degli Assessori regionali. Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 30 marzo 2023”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;

VISTO il vigente C.C.R.L. “Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - triennio giuridico-economico 2016-2018”;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2: “Bilancio di previsione della



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Regione siciliana per il triennio 2024-2026”;

VISTA la legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e, in particolare, l'art. 54 rubricato: "Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41";

VISTO l'art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985 n. 41, come modificato dall'art. 54 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, rubricato "Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori" che testualmente recita: *"Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi per periodi determinati e comunque non oltre la scadenza del mandato, in relazione a comprovate esigenze dell'amministrazione, di un numero di consulenti non superiori a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione. Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, la cui misura non può superare il tetto massimo di un terzo del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio"*;

VISTA la deliberazione n. 156 del 30 marzo 2023: "Legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. Esperti e consulenti del Presidente e degli Assessori regionali. Compensi" con la quale la Giunta regionale, con riferimento al trattamento economico dei consulenti del Presidente e degli Assessori regionali, ha approvato la proposta secondo cui la misura dello stesso non può superare il tetto massimo di un quarto del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per l'incarico di Segretario generale della Presidenza della Regione e di Dirigente generale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

VISTA la nota prot. n. 6316 del 25 marzo 2024 con la quale il Presidente della Regione, nel premettere che l'art. 54 della legge regionale del 31 gennaio 2024, n. 3



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

ha introdotto, con riferimento al numero e ai compensi dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori, una modifica ai commi 1 e 2 dell'art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, chiede che la Giunta regionale deliberi, a parziale modifica della deliberazione n. 156 del 30 marzo 2023, di definire il nuovo numero dei consulenti e la nuova misura dei compensi secondo le indicazioni del dettato normativo nel testo oggi vigente e alla luce del vigente contratto collettivo regionale del comparto della dirigenza ed esattamente, con riferimento al numero dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori:

- che il Presidente e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi di un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione;

- che agli stessi compete un trattamento economico la cui misura non può superare il tetto massimo di un terzo del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con vent'anni di anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

RITENUTO di approvare la superiore proposta, nei termini sopra richiamati;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo:

di approvare, con riferimento ai consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, la proposta concernente la definizione del nuovo numero dei consulenti e la nuova misura dei compensi secondo la disciplina contenuta nell'art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come novellato dall'art. 54 della legge regionale 31 gennaio 2024 n. 3, e alla luce del vigente contratto collettivo regionale del comparto della dirigenza, in conformità alla nota prot. n. 6316 del 25 marzo 2024 del Presidente della Regione, costituente allegato alla presente deliberazione, nei termini di seguito specificati:

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

- il Presidente e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi di un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione;

- agli stessi compete un trattamento economico la cui misura non può superare il tetto massimo di un terzo del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con vent'anni di anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

per l'effetto, la deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 30 marzo 2023 è modificata per le parti disciplinate dalla presente deliberazione.

Il Segretario
ROCCELLA

Il Presidente
SCHIFANI

MM

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. _____ 6316 del 25 marzo 2024

OGGETTO: Legge regionale n. 41/1985, art. 51 - Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori – modifica numero e compensi.

Alla Segreteria di Giunta

Con l'art. 54 della legge regionale del 31 gennaio 2024, n. 3, il legislatore regionale ha introdotto una modifica ai commi 1 e 2 dell'art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41, con riferimento al numero e ai compensi dei "Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori".

Con Deliberazione n. 156 del 30 marzo 2023, la Giunta regionale, ha definito i compensi dei consulenti in una misura che, oggi, si discosta dalla sopravvenuta modifica dell'art. 51, comma 2 l.r. cit.

Ciò premesso, si chiede l'inserimento della presente proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile, affinché a parziale modifica della Deliberazione n.156 del 30 marzo 2023, la Giunta deliberi di definire il nuovo numero dei Consulenti e la nuova misura dei compensi secondo le indicazioni del richiamato dettato normativo nel testo oggi vigente e alla luce del vigente contratto collettivo regionale del comparto della dirigenza, ed esattamente:

con riferimento al numero dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori

- che il Presidente e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi di un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione;

- che agli stessi compete un trattamento economico la cui misura non può superare il tetto massimo di un terzo del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio".

Si evidenzia altresì che per gli incarichi di consulente, l'art. 52, l.r. cit. prescrive che "*non costituiscono rapporto di pubblico impiego; possono essere revocati in ogni momento e cessano all'atto della cessazione dalla carica del Presidente della Regione o dell'Assessore che li ha conferiti.*".

- che la durata degli incarichi di consulenza rimane disciplinata dal vigente quadro normativo, come chiarito dalla Corte dei Conti, superandosi il limite di cui alla delibera n. 289/2000 (che limita a sei mesi l'incarico, sia pur rinnovabili);

- che, per l'effetto, è parzialmente modificata la sopra richiamata delibera di Giunta regionale n.156/2023 per le parti ridisciplinate con la presente proposta.

Il Presidente

SCHIFANI

RENATO SCHIFANI
SCHIFANI



Firmato digitalmente da
RENATO SCHIFANI
Data: 2024.03.25
11:39:32 +01'00'